

Delibera n. 79/2025

Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 51/2025, del 19 marzo 2025, nei confronti di Campania Regionale Marittima S.p.A. Caremar, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera I), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214. Chiusura per avvenuto pagamento in misura ridotta nell'ambito della procedura semplificata di cui all'articolo 7 del regolamento sanzionatorio.

L'Autorità, nella sua riunione del 15 maggio 2025

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito anche: legge istitutiva), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART) e, in particolare, il comma 2, lettera I), ai sensi del quale l'Autorità, in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, *“può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie determinate in fase di prima applicazione secondo le modalità e nei limiti di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- VISTO** l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), ai sensi del quale, relativamente allo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, *“irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi”*;
- VISTI** il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito anche: Regolamento (UE) n. 1177/2010) e il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni di tale regolamento (di seguito: decreto legislativo n. 129/2015);
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive

modificazioni (di seguito anche: regolamento sanzionatorio) e, in particolare, l'articolo 7 recante *“Procedura semplificata”*;

VISTA la delibera n. 51/2025, del 19 marzo 2025, notificata, in pari data con nota prot. ART n. 27093/2025, con la quale l'Autorità ha avviato, nei confronti di Campania Regionale Marittima S.p.A. Caremar (di seguito Caremar o Società), un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera I), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con l'applicazione della procedura semplificata di cui all'articolo 7 del regolamento sanzionatorio, per la mancata ottemperanza alla richiesta di informazioni dell'Autorità di cui alle note prot. ART n. 124530/2024, del 3 dicembre 2025, e prot. ART n. 5142/2025, del 15 gennaio 2025;

CONSIDERATO che, in applicazione del richiamato articolo 7 del Regolamento sanzionatorio, la summenzionata delibera n. 51/2025 ha quantificato in euro 15.000,00 (quindicimila/00) la sanzione pecuniaria da irrogare, all'esito del procedimento sanzionatorio, in caso di accertamento della violazione, disponendo che la Società potesse, entro il termine di 30 giorni dalla notifica, avvalersi della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta della sanzione, nella misura di un terzo dell'importo sopra indicato, pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00), così determinando l'estinzione del procedimento sanzionatorio, a condizione che la violazione contestata in tale delibera fosse cessata;

VISTA la nota acquisita agli atti con prot. ART n. 29259/2025, con cui la Società ha trasmesso il riscontro alla richiesta di informazioni, inviata con la nota prot. ART n. 124530/2024, del 3 dicembre 2024 e sollecitata con la nota prot. ART n. 5142/2025, del 15 gennaio 2025, nonché la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, effettuato in data 24 marzo 2025;

RILEVATO che Caremar si è avvalsa della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta della sanzione, così come previsto dal citato articolo 7, comma 2, del Regolamento sanzionatorio e che il suddetto pagamento, attese le evidenze bancarie assunte con prot. ART n. 30848/2025, del 31 marzo 2025, risulta effettuato tempestivamente e nell'ammontare previsto dal punto 3 della citata delibera n. 51/2025, per un totale di euro 5.000,00 (cinquemila/00);

CONSIDERATO che il pagamento in misura ridotta della sanzione, accompagnato dalla cessazione della violazione contestata, comporta, ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 3, del Regolamento sanzionatorio, l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 51/2025;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. il procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 51/2025, del 19 marzo 2025, nei confronti di Campania Regionale Marittima S.p.A. Caremar, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera l), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è estinto per effetto dell'intervenuto pagamento in misura ridotta della relativa sanzione e della cessazione della violazione contestata, ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 3, del Regolamento sanzionatorio;
2. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Campania Regionale Marittima S.p.A. Caremar ed è pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 15 maggio 2025

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)